

STUDIO TECNICO

PhD Ing. Anna Rita Petroselli

VIA GENOVA, 24 – CELL. 335 6104533

01100 VITERBO

COD.FISC. PTR NRT 70E70 M082A

P. IVA 01387780560

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA

VIA C. COLOMBO, 44

00147 ROMA

PEC va@pec.mite.gov.it

AL MINISTERO DELLA CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

VIA DI S. MICHELE, 22

00153 ROMA

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: ID 8761: Impianto fotovoltaico "CINELLI LOC. CASALE GABRIELLA"

Controdeduzioni ex art. 24 comma 3 D.lgs 152/2006 ultimo periodo, riguardanti il parere espresso dal Comune di Vetralla, in merito al procedimento di impatto ambientale in corso sul progetto Bio srl

La sottoscritta Anna Rita ing. Petroselli iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Viterbo n. A976a, avendo avuto incarico dalla Soc. BIO SRL con sede in Siena Viale Camillo Benso Conte di Cavour, 136, in merito al parere negativo espresso dal Comune di Vetralla alla realizzazione dell'impianto in oggetto, in riferimento all'art. 24 comma 3 D.lgs 152/06 fa le seguenti controdeduzioni.

Premesso che il progetto in questione, sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra verrà, oggi, riconvertito in agrivoltaico in quanto al momento della presentazione della domanda, non erano ancora chiari, studiati e definiti i benefici all'agricoltura di un progetto agrivoltaico, l'amministrazione comunale di Vetralla in data 06/06/2023 prot. N. 0016180/2023 e ricevuto dal MASE in data 07/06/2023 prot. 0092360, con riferimento al parere inerente alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art 23 comma 4 e dell'art 24 comma 3 del D.lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "impianto fotovoltaico Loc. Cinelli Casale Gabriella, progetto PNIEC, proponente Bio srl Soc. Agricola srl,
ha espresso:

1)

Parere negativo alla realizzazione dell'impianto, riguardanti i punti 1), 2), 3) qualora posti all'esterno delle fasce di 300 mt poste a destra e sinistra della Superstrada Orte – Viterbo – Civitavecchia;

2)

Parere negativo alla realizzazione dell'impianto all'esterno delle aree dichiarate idonee con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vetralla n. 3 del 11/01/2022, ai sensi del comma 3, art. 3.1 della L.R. 28/11/2011 n. 16 e s.m. e i, che definisce la localizzazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici in zona agricola. In questo caso sono di interesse i punti 4), 5), 6), 7).

Normativa di riferimento e programmi di riferimento

- D.lgs 28/2011 - linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con D.M. 10/09/2010
- D.lgs 387/2003
- D.Lgs 42/2004
- D.Lgs 152/2006
- D.M. 10/11/2017 di adozione della "Strategia Energetica Nazionale 2017"
- Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC)
- Piano per la transizione ecologica 2022
- D.lgs 199/2021
- D.lgs 17/2022
- D.lgs 13/2023
- Legge Regionale n. 16 del 28/11/2011 e s.m.e i.
- Delibera della Giunta Regionale n. 171 del 12/05/2023
- Delibera dell'Amministrazione Comunale di Vetralla n 3/2022

Al riguardo, il proponente, rileva:

A) --L'amministrazione comunale con la citata delibera n. 3/2022 ha inteso applicare a gran parte del territorio comunale, l'orientamento del PTPR della Regione Lazio, che è vincolante per le aree tutelate ex D.lgs 42/2004, ma propositivo per le altre aree fuori tutela.

Rendendo in questo modo, "inidoneo" tutto il territorio del comune di Vetralla, ad eccezione di una fascia di 300 mt lineari a dx e sx della Superstrada Orte-Civitavecchia, con l'ovvia esclusione delle aree boscate e sotto tutela D.lgs 42 che vengono a trovarsi in questa fascia.

La stessa amministrazione, ad oggi, non ha recepito le linee guida per gli impianti FER, approvate con D.G.R. Lazio del 07/06/2022 per "Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNEIC) 2023 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche

rinnovabili (FER)” e cartografia allegata, che vede l’intero territorio vetrallese come “Area potenzialmente compatibile” agli impianti FER.

B) --Le coltivazioni in tale area non sono qualificabili come di pregio, motivazione questa alla base della tutela del territorio prescritta con la citata delibera comunale. Inoltre, Il terreno in oggetto, nella parte al di fuori della fascia di 300 mt dalla Superstrada Orte-Civitavecchia, ed esattamente la part. 263 foglio 55, superficie utile (al netto dei vincoli) di 25 ha circa, precedentemente era una cava di pozzolana, come emerge dalle foto allegate, ed è riportato così nel c.d.u..

Trattandosi di una ex cava, la povertà del terreno è accentuata, con scarsissima sostanza organica, e la coltivazione, oggi, è perlopiù erbaio da sfalcio. Non ci sono colture pregiate, tipo olivi o simili, che difficilmente produrrebbero reddito. Quindi la volontà di tutelare il paesaggio e le colture di pregio, come gli oliveti, seppure lodevole, non è applicabile o non ha senso applicarla al sito in oggetto, completamente inidoneo a questo tipo di coltivazioni.

C) --L'amministrazione comunale con la citata delibera n. 3/2022, ha ridotto fortemente le aree considerate idonee agli impianti a fonte rinnovabile. Infatti un esame delle superfici idonee lungo la fascia sopra descritta, al netto delle superfici boschive e delle aree sotto tutela ex D.lgs 42/2004, rileva che soltanto lo 0.016% dell'intero territorio comunale è considerato idoneo all'installazione di impianti da fonte rinnovabile senza distinzione tra fotovoltaico e agrivoltaico.

Inoltre, non tutto il territorio compreso in questa esigua percentuale potrà essere realmente idoneo, in quanto per la “idoneità” concorrono anche la possibilità di connessione elettrica, la morfologia del terreno, le situazioni puntuali esistenti sul territorio, e la volontà dei possessori dei fondi. Percentuale così ridotta, tanto da essere, la normativa comunale in oggetto, potenzialmente contestabile in sede giudiziale, con riguardo agli impegni assunti a livello statale nei vari piani nazionali ed europei su energia e clima, PNIECC, ecc.

A riprova di quanto sopra, è sufficiente verificare quanti sono gli impianti a fonte rinnovabile in funzione nel comune di Vetralla, e quanti sono i progetti in sviluppo.

Forse una pianificazione leggermente diversa avrebbe permesso un percorso più facile verso la transizione energetica verde e verso una autonomia energetica locale.

La positività di una difesa ad oltranza del paesaggio, specialmente in un area degradata come il sito in oggetto, può essere messa in discussione: la sotto riportata sentenza del TAR della Regione Abruzzo prima sezione del 20/04/2023 n. 00214-2023, è esemplare:

la presenza di impianti da fonte rinnovabile sempre meno sarà considerata come estranea al paesaggio che conosciamo, ma diventerà integrata al paesaggio stesso, se è vero che la transizione verde è inevitabile (per esaurimento delle fonti fossili, e per danni irreversibili al clima), a salvaguardia della nostra stessa esistenza.

Tra l'altro la citata legge Regione Lazio n. 16/2011 all'art 3.1.1, comma 1) costituisce un gruppo tecnico interdisciplinare appositamente costituito per dare supporto ai comuni per la transizione ecologica, che preveda tra l'altro supporto per:

- la tutela delle aree Dop e Igp, Docg, (comma 2 a) 1)
- favorire la realizzazione di impianti agrovoltai a salvaguardia delle peculiarità agricole della zona (comma 2 a) 4)
- preveda la localizzazione degli impianti fotovoltaici nei territori già degradati a causa di attività antropiche, come cave, siti industriali, discariche (comma 2 a) 5)
- favorisca una analisi delle aree potenzialmente idonee in armonia con il PNIEC, e in coerenza con i criteri ivi previsti (comma 2 b) e (comma 2 c).

In tal senso, e andando forse anche contro le linee di orientamento dettate dal sopra citato art. 3.1.1 della Legge Regione Lazio n. 16/2011, la delibera comunale n. 3/2022, facendo proprie le prescrizioni solo facoltative del PTPR, estende tale prescrizioni che prevedono la inidoneità di quasi tutto il territorio, (eccetto la percentuale soprascritta), anche all'agrovoltai, che invece è giustamente promosso dalla Legge Regionale n. 16 a cui la delibera comunale si richiama.

Anche la recente Delibera della Giunta Regionale n. 171 del 12/05/2023, nel voler giustamente cercare di equilibrare la collocazione degli impianti da fonte rinnovabile equamente nella regione, forse non tiene sufficientemente conto che probabilmente il numero di impianti è più alto in alcune province piuttosto che in altre, perché molto dipende dalla morfologia del territorio ed anche da una maggiore possibilità di connessione alla rete, rispetto altrove. Uno sviluppo di impianti ad energie rinnovabili nelle province Laziali, che ora ne hanno meno, potrà essere pianificato partendo, però, da un potenziamento delle linee Terna in AT, tali da garantire le connessioni.

ANALISI DEL PROGETTO RISPETTO ALLE NORME NAZIONALI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA

1)) – Si segnala che, in applicazione alle leggi nazionali in materia, il progetto ricade interamente in area idonea (D.lgs 199/2011 art. 20 comma 8 c-ter 1 e soprattutto, c-quater).

Infatti, l'art. 20 comma 1 recita che il MASE, con uno o più decreti, stabilisce i criteri e i principi omogenei in base ai quali individuare le superfici e le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile fino al raggiungimento almeno della potenza indicata nel PNIEC. **Fino a quando non sono emanati, tramite decreto/i, questi criteri e principi di omogeneità, sono considerati aree idonee quelle individuate nel comma 8 dello stesso articolo 20 D.lgs 199/2021. Tra queste, sono chiaramente incluse “le cave e miniere cessate” (comma 8 c-ter 1), e, altrettanto chiaramente, le aree non sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs n 42/2004, e le aree non ricadenti nelle fasce di rispetto dei beni di cui allo stesso D.lgs 42/2004 (comma 8 c-quater).**

Il sito in oggetto non ricade in aree tutelate o nella fascia di rispetto di queste.

Pertanto il progetto ricade in aree idonee per legge statale, parzialmente per il comma 8 c-ter, ma totalmente per le caratteristiche di cui al comma 8 c-quater.

2)) – Vanno considerati gli effetti della nuova disciplina statale, sulla previgente programmazione regionale, trovandosi il sito in oggetto a ricadere contemporaneamente sia in “area idonea” secondo la legge dello stato (art. 20 comma 8 D.lgs 199/21 sopracitato), che, in area “non idonea” secondo la delibera dell'amministrazione comunale n 3/2022.

Questa ambiguità di interpretazione è senz'altro motivo di incertezza per il proponente.

A titolo di esempio, nella nostra attività professionale, ci siamo trovati di fronte ad un problema analogo in Toscana riguardante un progetto di impianto fotovoltaico. In questa regione, gran parte del territorio agricolo, in pratica quasi tutto, è considerato “non idoneo per impianti fotovoltaici a terra” secondo quanto prescritto da PAER regionale (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), e quindi anche il progetto in questione veniva a ricadere in un sito “non idoneo” secondo la programmazione regionale, pur essendo idoneo ad ogni effetto secondo l'art. 20 D.lgs 199/2021 sopra citato.

Ci risulta che è stato chiesto un parere scritto alla Direzione Affari Legislativi della Regione, ottenuto il 28-06-2022, in base al quale, in caso di idoneità del sito disposta dalla normativa statale, questa risulta prevalere sul PAER Regionale. L'ufficio regionale competente individua il sito come non idoneo, rilevando altresì che tale individuazione non è più efficace qualora il sito rientri tra quelli individuati idonei dall'art. 20 comma 8 c-quater del D.lgs 199/2021 statale.

L'interpretazione data dall'ente regionale corrisponde esattamente al nostro pensiero. **Riteniamo infatti che la legge nazionale prevalga in ogni caso sulla legge regionale. Nella normativa nazionale non c'è traccia che possa far pensare ad una diversa interpretazione dell'art. 20 comma 8 del citato decreto.**

Piuttosto, una decisione degli enti territoriali competenti, in merito al progetto del proponente, non in linea con il citato art. 20, significherebbe disparità di trattamento, e probabilmente un atto da analizzare rispetto alla legittimità costituzionale.

3)) – E' rilevante che lo stesso articolo 20 D.lgs 199/2021 subordina l'emanazione delle norme regionali in materia inerenti alla definizione delle aree idonee e non idonee per impianti da fonte rinnovabile, all'emanazione da parte del MASE, con uno o più decreti, dei criteri e i principi omogenei in base ai quali individuare le superfici e le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile fino almeno al raggiungimento della potenza indicata nel PNIEC.

Decreti a cui le Regioni dovranno uniformarsi (art. 20 D.lgs 199/2021 comma 4 primo periodo).

Fino a quando i decreti non sono emanati, e ad oggi non lo sono, le aree e i siti idonei e non idonei sono identificati con il comma 8 dello stesso art. 20, stesso decreto sopra più volte citato, che al primo periodo chiarisce: “*Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità*

stabiliti dai decreti di cui al comma 1 (ancora non emanati), sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

e prosegue con un elenco tra cui i citati c-ter e c-quater di nostro interesse.

Per quanto su esposto, finché questi criteri e principi omogenei (per tutta l'Italia) non saranno promulgati con appositi decreti, ai fini della applicazione della legge, rileva l'art. 20 comma 8.

Considerazioni agronomiche

Il progetto agrivoltaico Bio srl , è proposto da una azienda agricola già attiva da anni nella provincia di Viterbo, dove possiede e gestisce un impianto di produzione di energia elettrica tramite combustione del biogas alimentato da scarti agricoli.

L'amministratore è un trentenne perito agrario che crede nelle energie rinnovabili, e nell'agricoltura, ed in particolare nell'agrivoltaico.

Questo progetto con la tipologia di attività agricola prevista, con le ore-ombra giornaliere, con la concentrazione delle acque piovane e quanto altro, in linea con i criteri delle Linee Guida sull'Agrivoltaico MITE-ENEA-CREA, e rappresenta realmente l'unico vero modo di rendere produttivo un terreno, in gran parte ex cava, sterile e agronomicamente povero.

I punti in evidenza agli item A), B), C), ed 1)), 2)), 3)), apportano un motivo di riflessione, sulla condivisione o meno del giudizio espresso dal Comune di Vetralla, riguardo al progetto, tenendo anche conto che la norma di riferimento (D.lgs 387/2003) qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; e ne consente l'installazione in zone espressamente considerate agricole dai vigenti piani urbanistici (art 12 stesso decreto) e le pone come obiettivo nazionale (art 11 D.lgs 28/2011).

Le linee guida adottate con D.M. 10/09/2010, in attuazione del comma 10, art 12 del citato D.Lgs 387/2003, all'allegato 3 (paragrafo 17) stabiliscono che le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, non possono essere genericamente considerati aree e siti non idonei".

Le linee guida approvate con D.G.R. Lazio n. 390 del 07/06/2022 individuano tutto il territorio del Comune di Vetralla come idoneo alla realizzazione di impianti FER e a maggior ragione quelli agrovoltaici.

Viterbo, 19/06/2023

Ing. Anna Rita Petroselli

Anna Rita Petroselli



ALLEGATI



Figura 1 Aree ritenute idonee dalla Delibera del Consiglio Comunale di Vetralla



Figura 2 Aree ritenute non idonee dalla Delibera del Consiglio Comunale di Vetralla




Figura 3 Area impianto su base PRG



Figura 4 Attività estrattiva 2002 (Google Earth)



Figura 5 Attività estrattiva 2005 (Google Earth)



Figura 6 Attività estrattiva 2006 (Geoportale Nazionale)

SCRITTURA PRIVATA DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE
 del giorno 22 del mese di Maggio 1997 in Montefiascone (VT) tra i signori:
 -Tassoni Daniela nata a Montefiascone il 08/04/1979 ed ivi residente in Via della Bertina n° 12 cod. fisc. n° TSS DNL 79D48 F499W ,
 -Pozzolana la Rosa snc di Marcellini Fabio e C. con sede in Grotte S. Stefano (VT) Loc. Poggio Casale snc partita Iva n° 00331410563 si conviene e si stipula quanto segue:
 La signorina Tassoni Daniela in qualità di comodatario del terreno sito nel Comune di Vetralla Loc. Cinelli contraddistinto in catasto al F. n° 55 p.la n° 40 della superficie di Ha. 11.58.20 e n° 41 della superficie di Ha. 38.46.40, concede alla Soc. Pozzolana La Rosa snc di Marcellini Fabio e c. rappresentata dal signor Burla Carlo residente in Grotte S. Stefano Via Sardegna n° 4/d che accetta in affitto al solo scopo di cava (estrazione e commercializzazione di pozzolana e materiali lapidei in genere) parte del terreno di cui sopra e più precisamente quello indicato in rosso nella planimetria catastale allegata, parte integrante delle presente scrittura privata:
 -la concessione si intende fatta progressivamente per lotti di ha. uno; finita l'estrazione della prima parte, questa sarà restituita al concedente dopo averla resa di nuovo adatta all'uso agricolo, specialmente per quanto riguarda: pendenze, scoli dell'acqua, strato superficiale di cm. 60, una volta consegnato il primo lotto, nelle condizioni suddette, si procederà all'apertura del secondo lotto e così di seguito.
 -qualora sorgano controversie relative all'attuazione delle opere di cui al comma precedente, sarà dato incarico ad esperto di comune accordo; ulteriormente il concedente potrà effettuare tali opere a spese della soc. la Rosa snc e richiedere la risoluzione del contratto;
 -a fine lavori i terreni interessati dalla escavazione, dovranno essere lasciati raccordati con idonea pendenza al fine di consentire la continuazione della lavorazione agricola degli stessi: tale pendenza di determina con un massimo del 20%;
 -la strada di accesso alla cava sarà per il primo tratto quella attualmente esistente fino al ponte, per il nuovo tratto il tracciato sarà determinato dalla planimetria catastale allegata, della larghezza di ml. 4 con piazzole di svincolo;
 -alla manutenzione di detta strada provvederà la Soc. la Rosa snc che si impegna anche a modificare, allargandolo, l'accesso alla S.S. Aurelia Bis considerato pericoloso per traffico di mezzi pesanti alle condizioni attuali;
 -le spese di studio e progettazione necessarie per ottenere il permesso di estrazione, e l'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della Soc. Pozzolana la Rosa snc ;
 -il concedente declina ogni responsabilità sia civile che penale per ogni evento o irregolarità che si verifichi durante e per causa dei lavori di estrazione;
 -il canone di affitto viene stabilito sin d'ora nella misura del 10% del prezzo di vendita al pubblico della pozzolana lavorata fine; tale percentuale si intende accettata anche come criterio per i futuri adeguamenti del canone di affitto da applicare ad ogni modificazione del prezzo di vendita al pubblico;
 -il prezzo si intende riferito al mc. di materiale estratto, misurato in sezione, con esclusione del terreno di scoperta e di scarto;

-per quanto riguarda il materiale tufaceo, commercializzato dalla Soc. la Rosa, il prezzo al mc. sarà determinato volta per volta in base alla eventuale vendita, sempre tenendo conto del 10% fissato per la vendita;
 -alla data di rilascio della autorizzazione da parte degli organi propositi, l'affittuario verserà la somma di £. 20.000.000(ventimilioni) mediante assegno bancario quale acconto sul canone di affitto, mentre il conguaglio verrà effettuato alla data del 31 Dicembre;
 -in seguito il canone di affitto verrà versato in rate semestrali nella seguente misura: Giugno un importo pari alla metà di quello pagato l'anno precedente; al 31 Dicembre il conguaglio in base alle misurazioni del materiale estratto da effettuarsi entro il 15 Dicembre di ogni anno da tecnici di comune fiducia;
 -il contratto avrà la durata necessaria all'estrazione totale della pozzolana esistente sulla parte di terreno di cui sopra , indicata nella planimetria allegata;
 Letto confermato e sottoscritto
 MONTEFIASCONE 22-05-97

[Signature] *[Signature]*

Figura 7 Scrittura privata per la concessione dell'area all'estrazione di pozzolana



Comune di Vetralla

Provincia di Viterbo

6° Settore Tecnico

Urbanistica – Edilizia Privata – Sportello Unico Edilizia - Tutela Paesaggistica - Catasto Comunale – Condoni Edilizi

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

n° 065|2023

Prot. n° 11514

Vista la richiesta presentata in data 21/04/2023 dal Sig. **Fausto Americo**, nato a Ischia di Castro il 31/12/1957 e residente a Castiglione del Lago in via Ballotti 5, in qualità di promissario acquirente per il rilascio del presente Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno, distinto all'Agenzia delle Entrate - Territorio di Viterbo al foglio 55 del comune di Vetralla particelle **55, 60, 40, 263, 266, 265, 20, 268, 269, 270, 267, 26;**

Viste le tavole e le N.T.A. del Piano Regolatore Generale vigente;
 Viste le tavole e le N.T.A. della Revisione al Piano Regolatore Generale adottata con D.C.C. n° 2/2020;
 Viste le tavole e le norme del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 21/04/2021, n. 5;
 Vista la L.R. n. 22/12/1999, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l'art. 12 comma 1, 3 e 4 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380;

SI CERTIFICA

- 1) Che le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del terreno, distinto all'Agenzia delle Entrate - Territorio di Viterbo al foglio 55 del comune di Vetralla particelle **55, 60, 40, 263, 266, 265, 20, 268, 269, 270, 267, 26** sono le seguenti:
 - a) Nel Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera Giunta Regionale Lazio n° 436 del 16/05/2003, pubblicato sul S. O. n° 1 al B.U.R.L. n° 19 del 10/07/2003, il terreno ricade tra le zone destinate **IN PARTE ad ATTIVITA' AGRICOLE – SOTTOZONA E1 «Territori prevalentemente seminativi e seminativi arborati e coltivati a vite e olivo» con indice di fabbricabilità riferito alla superficie del lotto non superiore a 0,05 mc/mq, di cui 0,025 mc/mq ad uso residenziale e 0,025 mc/mq per annessi agricoli - lotto minimo 20.000 mq»; IN PARTE ad ATTIVITA' AGRICOLE - SOTTOZONA E2 «terriori coperti da foreste, boschi, macchia e pinete con indice di fabbricabilità non superiore a 0,001 mc/mq – lotto minimo 100.000 mq»; ed **IN PARTE SOTTOZONA E3 – “Cave ed aree incolte e nude”;****
 - b) L'edificabilità è assoggettata alle misure di salvaguardia che prevedono l'applicazione della norma urbanistica più restrittiva in quanto il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 2 del 09/01/2020 ha adottato la “Revisione del P.R.G. con adeguamento delle N.T.A. e Rapporto Preliminare Ambientale relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, dove il terreno ricade tra le **parti del territorio destinate ad usi agricoli, disciplinate dal Titolo IV della L.R. 22/12/1999, n° 38 e s.m. e i.;**
 - c) Sulla Tavola V1/A del P.R.G. vigente, il terreno ricade **IN PARTE** tra le “**Zone a stabilità morfologica bassa**” soggetta a sporadici fenomeni di alluvionamento. Nelle porzioni di territorio edificate bisogna imporre interventi di riassetto territoriale in assenza dei quali sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Le porzioni di territorio non edificate sono inidonee a nuovi insediamenti, ed **IN PARTE** tra le aree dove è presente un “**Corso d'acqua effimero o perenne con un evidente alveo**”. Va sempre mantenuta una fascia di rispetto minima di 20 m. dall'alveo (nel rispetto del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e L. 431/85). Aree inidonee a qualsiasi tipo di insediamento;
 - d) Agli indici di fabbricabilità sopra indicati vanno detratte eventuali superfici e volumetrie preesistenti;
- 2) **Sulle tavole del P.T.P.R. e' soggetto in parte** alla tutela di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) e lettera c) del D.Lgs. 42/2004, ed **in parte** alla tutela di cui all'art. 142, comma 1 lettera m) in quanto risulta la presenza dei beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri archeologici e storici con relativa fascia di rispetto, codice tp056_0174.
- 3) Le prescrizioni sono inoltre contenute nel Regolamento Edilizio di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 28/06/2002;

Ai sensi dell'art. 30, comma 3. del DPR 380/2001, il presente Certificato è valido per un anno dalla data del rilascio, sempre che non intervengano modifiche allo strumento urbanistico vigente e alla variante adottata.

Vetralla, 18 maggio 2023

ff

Il Capo Settore
Geom. Antonello Aquilani

Figura 8 Certifica di destinazione Urbanistica

SENTENZA TAR ABRUZZO PRIMA SEZIONE del 20/04/2023 n. 00214-2023:

“la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017) in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è

più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In simili fattispecie, vengono in rilievo pariorinati e concorrenti - ancorché potenzialmente antagonisti - interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d'altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra anettere prevalenza nel caso concreto.

Poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto eurounitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all'aspetto tradizionale dei luoghi.

Occorre quindi focalizzare l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante (cfr. sentenze TAR Brescia, Sez. I, n. 1148 del 30 novembre 2018; n. 27 del 12 gennaio 2016; e n. 3726 del 4 ottobre 2010). 3.4.5-

STRALCIO ART. 20 D.LGS 199/2021

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)). In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. (8)

5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

(a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c ter), numero 1));

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

((8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati)).

AGGIORNAMENTO (8)




Figura 9 Cartografia delle Linee Guida D.G.R. Lazio n. 390 del 07/06/2022